

# **Regolamento per la partecipazione delle libere forme associative e per la erogazione dei contributi, sovvenzioni. Convenzioni.**

## Sezione prima

### Le Associazioni

#### Art. 1

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Comunale, è attuata anche attraverso le libere forme associative, costituite ai sensi dell'art 38 della Costituzione.

La partecipazione deve esplicitarsi nell'interesse comunitario e in relazione alla effettiva rappresentatività degli interessi generali.

#### Art. 2

Si intendono per libere forme associative tutte le associazioni politiche e sindacali; degli esercenti di attività artigianali commerciali industriali professionali e agricole; le associazioni culturali le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport del tempo libero, della tutela della natura e dell' ambiente; le associazioni e gli organismi della scuola, della cultura per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani e qualsiasi altra associazione che abbia le caratteristiche previste dal comma 3 dell'art. 35 dello Statuto Comunale.

#### Art. 3

E' istituita una Commissione Permanente di coordinamento per la Partecipazione dei Cittadini all' Amministrazione Comunale, così formata:

n.5 Consiglieri Comunali, dei quali tre di maggioranza e due di minoranza e un impiegato designato dal Segretario Generale di livello non inferiore al VI.

## Art. 4

La Commissione Permanente di coordinamento è preposta ad organizzare i rapporti tra gli organi del Comune e le organizzazioni che ne facciano richiesta.

Al suo interno, nella 1<sup>a</sup> riunione utile, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, elegge il Presidente.

Si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due componenti.

Compiti della Commissione:

- 1) Individua gli immobili del Comune da destinare alle associazioni secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente regolamento;
- 2) Compila una graduatoria delle assegnazioni degli immobili alle associazioni, in base ai criteri di cui all' art. 28 del presente regolamento e formulare proposta alla G.C. ;
- 3) Esaminare le domande per le inclusioni negli albi di cui all'art. 5 e formulare proposte al Consiglio Comunale;
- 4) Esamina preventivamente le richieste di patrocinio, contributi sovvenzioni e convenzioni e esprime entro 7 gg. il proprio parere consultivo.

## Sezione seconda

### Istituzione degli Albi.

## Art. 5

Vengono istituiti tre albi: nel primo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro; nel secondo sono registrate quelle che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport alla qualità della vita e del volontariato; nel terzo, "l'albo delle comunità", saranno inserite le comunità di immigrati extracomunitari presenti a Noicattaro.

L'iscrizione all'albo avviene annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare su proposta della Commissione Permanente di coordinamento per la Partecipazione

dei Cittadini all' Amministrazione Comunale, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello d'iscrizione

Il Consiglio Comunale potrà adottare provvedimenti di cancellazione dall'albo laddove, anche su segnalazione degli associati vengano accertate persistenti violazioni dello Statuto Comunale, nonché il venir meno delle condizioni previste nel presente regolamento.

#### Art. 6

Il procedimento finalizzato all'iscrizione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato all'albo comunale consta delle seguenti fasi:

- a) istanza dell'associazione o comunità;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) esame da parte della Commissione Permanente di coordinamento;
- d) adozione del provvedimento di iscrizione da parte del Consiglio Comunale.

Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in giorni sessanta, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda.

Il funzionario assegnato alla Commissione è il responsabile dell'istruttoria della richiesta.

Egli ha la facoltà di richiedere tutti gli atti necessari alla valutazione della stessa.

#### Art. 7

Il rappresentante dell'associazione o della comunità che intende essere iscritto all'albo comunale presenta la richiesta entro il 30 ottobre.

La domanda in duplice copia è diretta al Sindaco e deve contenere,

1. per le associazioni:

- a) le generalità e la qualifica del firmatario;
- b) il nome e le precipue finalità dell'associazione;
- c) l'epoca della sua costituzione;
- d) il numero degli iscritti;
- e) l'ubicazione della sede;
- f) numero di codice fiscale o partita iva.

2. per le comunità di immigrati:

- a) le generalità e la qualifica del firmatario;
- b) elenco nominativo dei cittadini immigrati residenti nel Comune di Noicattaro;
- c) il possesso da parte di codesti cittadini del regolare permesso di soggiorno;
- d) l'eventuale ubicazione della sede presso cui la comunità si incontra.

Alla domanda devono essere allegati:

- relazione illustrativa delle attività svolte e/o programmate;
- copia dello statuto dell' associazione.

#### Art. 8

Il Sindaco invia la domanda dell'associazione alla Commissione permanente di coordinamento che, dopo l'istruzione della pratica:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'albo;
- b) accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda, chiedendo, se del caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettifica rive;
- c) ordina l'eventuale esibizione di documenti;
- d) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
- e) acquisisce i pareri ex art. 53 e l'attestazione ex art. 55 comma 5 della legge 142/90;
- f) cura le comunicazioni previste dalla legge 241 /90;
- g) trasmette gli atti al Consiglio Comunale per il provvedimento di iscrizione all'albo ( o del provvedimento di diniego, se del caso).

#### Art. 9

Il Consiglio Comunale adotta le proprie determinazioni entro il 31 dicembre, motivando il provvedimento e comunicando la decisione all'associazione richiedente.

## Sezione Terza

### Le consulte

#### Art. 10

Sono istituite le consulte:

- dell'economia del lavoro dell'artigianato e delle attività produttive;
- della cultura dell'istruzione, dello sport della qualità della vita e dell'ambiente;
- per l'attuazione delle pari opportunità e per le condizioni giovanili.
- per l'immigrazione.

#### Art. 11

Le consulte esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi del comune con le modalità e nei termini appresso specificati.

#### Art. 12

Ogni Consulta sarà costituita su deliberazione del consiglio comunale. Le consulte durano in carica tre anni. La prima riunione sarà convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.

#### Art. 13

Ogni Consulta è composta da un assemblea e da una Presidenza. L'assemblea è formata da un rappresentante di ogni associazione e/o organizzazione iscritta negli Albi di competenza. Relativamente alla terza consulta, l'assemblea è composta da un rappresentante di ogni associazione e/o organizzazione iscritta negli albi comunali, preferibilmente di sesso femminile. Ogni Consulta nella prima riunione, può decidere di ripartirsi settori di interesse specifico guidati dalla figura di un coordinatore, come ad esempio

- per la prima consulta: economia lavoro, artigianato e attività produttive;
- per la seconda consulta: cultura, istruzione, sport, qualità della vita e dell'ambiente, volontariato sodale;
- per la terza consulta: l'attuazione delle pari opportunità e le condizioni giovanili;
- per la quarta consulta: l'integrazione socio-politica degli immigrati e la promozione e la salvaguardia delle diverse culture etniche.

La presidenza è composta da un Presidente, da un Vice Presidente, e dai coordinatori di settore eletti dalla maggioranza dell'Assemblea nella prima riunione. La funzione di segretario

verbalizzante della consulta sarà svolta da un dipendente comunale designato dal Segretario generale.

#### Art. 14

La Consulta ha sede presso il Palazzo Municipale o in altra sede concordata con la Giunta Municipale.

#### Art. 15

I Compiti della presidenza sono:

- convocazione dell'assemblea;
- redazione dell'o.d.g.;
- definizione dei lavori dei singoli settori di interesse.

#### Art. 16

il Sindaco o l'Assessore di competenza potranno convocare il Presidente della Consulta ogni qualvolta lo ritengano opportuno

#### Art. 17

L'assemblea si riunisce almeno ogni quattro mesi convocata dal Presidente e/o su richiesta di un coordinatore o di 1/3 dei componenti l'assemblea. E' valida quando è presente la metà più uno in prima convocazione. Almeno 1/3 dei componenti in seconda convocazione e successive. Di ogni assemblea viene redatto il verbale dal segretario di cui all'art. 13 .

#### Art. 18

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le istanze le proposte e le petizioni approvate in assemblea, vengono presentate al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio e vengono successivamente trasmesse alla competente commissione consiliare per l'istruttoria preliminare.

La commissione consiliare, nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni, con la partecipazione del Sindaco e dell'assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta e ne demanda, eventualmente, all'ulteriore esame del Consiglio e/o della Giunta.

In caso di decisione negativa della commissione consiliare questa viene comunicata con adeguata motivazione alla Consulta proponente.

L'esito della decisione del Consiglio o della Giunta va comunicata, con le relative motivazioni, alla consulta proponente.

#### Art. 19

Per quanto riguarda la presentazione al Consiglio di tutti gli atti fondamentali, che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini, le consulte sono interpellate secondo quanto stabilito dall'art. 36 comma 3, 4, 5 dello Statuto Comunale.

#### Art. 20

“Lo stato della comunità” è illustrato dal Sindaco alle consulte secondo le modalità stabilite dall'art. 36 comma 6 dello Statuto Comunale.

### Sezione quarta

Convenzioni- Sovvenzioni e Contributi.

#### Art. 21

Il Comune promuove, incentiva e sostiene la realizzazione di iniziative a carattere generale atte a favorire la diffusione e lo sviluppo di attività inerenti le finalità delle associazioni previste dall'art. 2 del presente regolamento e in particolare: rassegne, convegni, congressi, seminari di studio e attività culturali sociali, sportive, economiche e del volontariato.

#### Art. 22

Gli interventi dell' Amministrazione Comunale nei settori di cui al precedente art. 21 si distinguono in :

- a) concessione di patrocinio senza intervento finanziario, 'che costituisce il solo riconoscimento, da parte dell'Ente Locale del valore culturale e sociale delle iniziative organizzate da altri soggetti pubblici e privati
- b) concessione di patrocinio con contributo finanziario, per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di valore culturale, economico, sportivo e sociale;
- c) sovvenzione di iniziative e concessione di contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati, organizzatori e realizzatori di iniziative di valore culturale, economico, sportivo e sociale per la parziale copertura delle spese;

- d) convenzioni con le associazioni, al fine di ottenere una serie di prestazioni o servizi, realizzate sulla base di un progetto presentato all' Amministrazione Comunale;
- e) assegnazione di beni immobili di proprietà del Comune con apposita convenzione di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile con delibera di G.C..

#### Art. 23

La richiesta di patrocinio senza intervento finanziario di cui alla lettera a) del precedente art. 22 deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere ogni utile notizia per la valutazione della manifestazione o dell'iniziativa.

Il patrocinio senza intervento finanziario viene concesso con atto di G.C..

#### Art. 24

La richiesta di patrocinio con contributo finanziario di cui alla lettera b) del precedente art. 22 deve essere indirizzato al Sindaco e deve contenere ogni utile notizia per la valutazione della manifestazione o dell'iniziativa.

Alla richiesta devono essere allegati il programma dettagliato della manifestazione o dell' iniziativa, con la indicazione degli eventuali contributi concessi da altri Enti Pubblici. Il patrocinio con contributo finanziario viene concesso con atto deliberativo di G.C..

In caso di parziale o mancata realizzazione dell' iniziati va la G.C. dispone la revoca del contributo o la sua riduzione in proporzione a quanto effettivamente realizzato.

#### Art. 25

L'istanza per la concessione della sovvenzione di cui alla lettera c) dell'art. 22 deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere ogni utile notizia per la valutazione del progetto.

Con la richiesta di sovvenzione, i soggetti pubblici e privati propongono la realizzazione di un progetto di promozione culturale, economico e sportivo chiedendo all'amministrazione comunale di assumere l'onere parziale della relativa spesa.

Per la richiesta di sovvenzione parziale i soggetti proponenti devono indicare le parti del progetto i cui oneri saranno assunti da altri enti o soggetti privati sovventori e devono presentare il piano finanziario preventivo della spesa distinto per singole voci.

La concessione di sovvenzione avverrà con atto deliberativo di G.C. che potrà eventualmente apportare modifiche ovvero ridimensionare il progetto di sovvenzione. In caso di parziale o mancata realizzazione dell' iniziativa "la G.C. dispone la revoca del contributo o la sua riduzione in proporzione a quanto effettivamente realizzato.

#### Art. 26

E' prevista la realizzazione di convenzioni tra il Comune e le associazioni di cui all' art. 2 del presente regolamento. Le associazioni che intendono aderire devono fare richiesta al Sindaco e presentare un progetto dettagliato di attività, da svolgersi nell'arco di un anno, insieme a ogni utile notizia per la valutazione del programma.

La richiesta sarà esaminata dall'Assessore com.le competente e dalla G.C., che potrà eventualmente apportare modifiche ovvero ridimensionare il progetto di convenzione.

L'organizzazione del programma presentato rimarrà interamente a carico dell'associazione proponente. Il soggetto richiedente deve realizzare il programma in coerenza con le indicazioni fornite nel progetto; in caso di parziale o di mancata realizzazione delle iniziative previste dal progetto approvato dalla G.C., questa dispone la revoca del contributo o la sua riduzione in rapporto a quanto effettivamente realizzato.

Il contributo assegnato viene liquidato in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 27. L'associazione potrà, comunque, richiedere nel progetto un anticipo fino ad un massimo del 40% dell'intero contributo richiesto.

#### Art. 27

La liquidazione dei contributi concessi con o senza patrocinio, per sovvenzione o con convenzione, avverrà a progetto terminato e deve essere subordinata alla presentazione di un rendiconto documentato di tutte le spese effettivamente sostenute o, in alternativa, si potrà presentare una regolare fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto richiedente il

contributo e intestata al Comune di Noicattaro, a cui andranno applicate le eventuali ritenute fiscali previste dalle leggi vigenti.

#### Art. 28

L'utilizzazione del bene immobile concesso in uso dal Comune all' associazione farà seguito ad una esplicita richiesta delle associazioni indirizzate al Sindaco entro il 30 novembre di ciascun anno.

Alla domanda sarà allegata una relazione programmatica da cui si valuteranno i contenuti delle attività e iniziative; il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori di solidarietà; alla natura del servizio prestato con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico; alla specificità dell'organizzazione con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi.

Inoltre si considererà, particolarmente nell'ambito delle attività, il carattere di originalità e di innovazione dei progetti delle associazioni che forniranno indicazioni precise e documentate sulla propria rappresentatività e sul numero degli iscritti nonché la rilevanza a livello Provinciale, Regionale e Nazionale.

#### Art. 29

La Commissione Permanente di coordinamento di cui all'art. 4 entro il 30 ottobre di ogni anno esegue la ricognizione degli immobili da destinare alle associazioni e pubblica l'elenco delle disponibilità.

Le associazioni entro il 30 novembre inviano le domande previste dall' art. 28.

Codesta Commissione formula la proposta di assegnazione degli immobili entro il 20 dicembre alla G.C. che delibererà entro il 31 dicembre di ciascun anno o nella prima seduta consiliare convocata in data successiva al 20 dicembre.

#### Art. 30

Le associazioni assegnatarie degli immobili sono tenute ad utilizzare il bene secondo le modalità e le finalità di cui all'art. 28.

Si impegnano a corrispondere un canone in relazione al vigente regolamento di contabilità.

La mancata corresponsione del canone, se protratta oltre novanta giorni dalla scadenza del pagamento, dà luogo alla decadenza de jure della convenzione, ferma ogni tutela dell'Amministrazione per il recupero degli importi maturati.

Costituisce, altresì, causa di decadenze, l'utilizzo del bene per cause diverse da quelle riportate nella relazione di cui all'art. 28.

L'assegnatario presenta annualmente alla Commissione Permanente di coordinamento una relazione sulle attività svolte. Le spese di conduzione e di ordinaria gestione e manutenzione dell'immobile concesso restano a carico dell'assegnatario.

L'Amministrazione rimane comunque esonerata; da ogni responsabilità conseguente all'assegnazione dell'immobile

#### Art. 31

Per la concessione dei contributi, convenzioni, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ed Organismi Pubblici e Privati, Società, Associazioni Istituti Religiosi, Cooperative, Parrocchie, etc., l'Amministrazione Com.le esamina cronologicamente le richieste presentate e commisura l'entità del proprio intervento secondo i benefici di ricaduta di carattere culturale, sportivo, sodale e di richiamo turistico ed economico.

#### Art. 32

In circostanze particolari di eccezionale rilevanza o in ogni altra ipotesi non prevista nel presente regolamento, l'Amministrazione Comunale può intervenire motivando esaurientemente le ragioni del proprio intervento, stabilendo le modalità del procedimento stesso di liquidazione.

## Sezione Quinta

### Norme finali

#### Art. 33

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e pertanto cessano di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili ( C.C. 68 del 30.3.89 e C.C. 21 del 23.4.93).

#### Art. 34

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

#### Art. 35

Il presente Regolamento dopo il favorevole esame della S.P.C., sarà affisso all'Albo per quindici giorni e entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.